

# TI\_GERICHTE 33.2025.8 vom 21. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2025.8\\_d20230621](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2025.8_d20230621)

FR: TI\_GERICHTE 33.2025.8 du 21 juin 2023

IT: TI\_GERICHTE 33.2025.8 del 21 giugno 2023

## Regeste

Vendita immobile ai figli. Ass. ha compensato il prezzo di vendita con il credito che il figlio vantava per essersi assunto il suo debito ipotecario. Non ci sono però giustificativi che si è realmente sostituito all'ass. come debitore ipotecario. Non c'è controprestazione adeguata. Rinuncia di sostanza

## Erwägungen

### E. 1

Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11 a capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

### E. 2

L'importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

### E. 3

Per il calcolo della prestazione complementare annua è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. 2.4. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, concretizzano le norme esposte. Al N. 2512.02 DPC affermano che per il computo della sostanza va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato volontariamente. Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Secondo il N. 3510.01 DPC, per principio vanno computati come redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato. Inoltre, giusta il N. 3510.02 DPC, di regola, si deve presumere una rinuncia se il beneficiario di PC o una persona inclusa nel calcolo delle PC: – ha rinunciato a proventi (v. cap. 3.5.2); – ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o se non è stata convenuta una controprestazione equivalente (v. cap. 3.5.3.2); – o ha speso la sua sostanza in misura eccessiva (v. cap. 3.5.3.3). 2.5. Per determinare il diritto alle PC dal 1° gennaio 2024 la Cassa di compensazione ha in particolare ritenuto una rinuncia alla sostanza, sostenendo che nel 2019 l'assicurato ha rinunciato ad incassare il prezzo di € 150'000.- dell'immobile a \_\_\_\_\_ venduto ai figli e di € 40'000.- dell'abitazione a \_\_\_\_\_ venduta a terzi. Partendo dall'ammontare delle donazioni di Fr. 215'165.-, l'amministrazione ha dedotto Fr. 40'000.- per l'ammortamento annuo dal 2021 al 2024 previsto dall'art. 17e OPC-AVS/AI, per giungere a Fr. 175'165.-

computati all'assicurato, poiché le rinunce a beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui ritenute date. Per l'amministrazione, l'assicurato non ha comprovato che la compensazione di € 75'000.- fra il prezzo di compravendita non incassato dal figlio e il presunto credito vantato da quest'ultimo nei di lui confronti per avere assunto in sua vece il pagamento degli interessi ipotecari dal 2007 al 2017, poggiava su valide pezze giustificative bancarie attestanti chiaramente la provenienza del denaro servito per estinguere il debito ipotecario dei genitori. Il ricorrente ha invece sostenuto che non gli si debba imputare una rinuncia alla sostanza e quindi che la sostanza ascrivibile ammonti a Fr. 46'457.-, poiché ha debitamente comprovato, mediante tre dichiarazioni giurate, che è stato il figlio, dal 2007 al 2017, a provvedere personalmente all'estinzione del suo debito ipotecario gravante sull'immobile di \_\_\_\_\_.

2.6. La definizione contemplata all'art. 11a cpv. 2 LPC concretizza la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e, fino al 31 dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, secondo cui i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati come reddito. I principi che ne sono stati tratti rimangono perciò sostanzialmente applicabili anche dopo il 1° gennaio 2021. Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC). Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Gli autori Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 3a ed. 2021, N. 631 pag. 244, riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione: - liberalità e donazioni - contributi di mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC - sostegno finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC - contributi di mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale - giochi in denaro come

lotterie, casinò e poker - beni che sono stati investiti con alto rischio - concessione di un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un prestito - chi accetta senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole - chi successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso. Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un " controllo dello stile di vita " dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/ Koch , op. cit., N. 625 pag. 243). Con sentenza 9C\_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo ( Carigiet/ Koch , op. cit., N. 624 pag. 243 e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità (" controllo dello stile di vita ", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa. Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a nLPC). Va ancora ricordato che il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C\_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch , op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246). Inoltre, per la valutazione della rinuncia è determinante la legislazione in vigore al momento della richiesta delle prestazioni e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C\_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.3; STF 8C\_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c ) . Per la valutazione della sostanza alienata e di qualsiasi controprestazione ci si deve per contro porre al momento dell'alienazione. Questo momento

di valutazione è importante in particolare in caso di alienazione di immobili ( Carigiet/Koch , op. cit., N. 634, pag. 246). 2.7. Nel gennaio 2003 (doc. 155-9/38) il ricorrente e sua moglie hanno acquistato un immobile a \_\_\_\_\_ per € 147'000.-, di cui € 64'000.- versati come anticipo dagli acquirenti ai venditori, mentre € 83'000.- sono stati pagati mediante accensione di un mutuo bancario. Secondo il promemoria del 5 novembre 2024 (doc. 158-3/14) allestito dai coniugi RI 1, questi avrebbero versato alla banca dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 € 21'000,79 per gli interessi ipotecari e gli ammortamenti, riducendo il debito ipotecario a € 61'999,21. Dopodiché, non riuscendo più a farvi fronte, essi avrebbero chiesto al figlio \_\_\_\_\_ di farsene carico in loro vece. Questi, dal 1° gennaio 2007 fino all'estinzione del debito il 30 giugno 2017, avrebbe versato alla banca creditrice l'importo di € 75'000.-, di cui € 13'000,79 per gli interessi passivi e € 61'999,21 per gli ammortamenti. In quell'occasione gli assicurati hanno inoltre affermato: " In merito alla richiesta di documentazione relativa agli interessi versati da parte di \_\_\_\_\_, l'istituto bancario \_\_\_\_\_ ha eccepito che qualsiasi documento può essere rilasciato solo a partire dal 01 gennaio 2015 e che a partire da quella data non è in grado di precisare chi ha versato gli interessi e gli ammortamenti fino a completa l'estensione del debito ipotecario, in quanto, gli unici intestatari del conto sono stati i coniugi RI 1 e \_\_\_\_\_ e non importa chi ha versato gli interessi e gli ammortamenti le ricevute di accredito sono state sempre intestate ai predetti coniugi.". La Cassa di compensazione ha più volte informato l'assicurato che la documentazione bancaria trasmessale non era sufficiente per certificare che era stato il figlio ad assumersi il suo debito ipotecario, non risultando alcun giustificativo bancario che questi aveva effettuato con il proprio patrimonio i pagamenti degli interessi e degli ammortamenti. Il ricorrente ha quindi cercato di comprovare questa circostanza mediante tre dichiarazioni giurate, che un notaio luganese ha raccolto. Nella prima, resa il 5 novembre 2024 (doc. 158-2/14), il figlio \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere sottoscritto il 30 novembre 2019 una convenzione con i propri genitori in cui ha confermato di " aver personalmente provveduto a pagare gli interessi e gli ammortamenti gravanti sul mutuo originario di EUR 83'000.00 iscritto in data 30.01.2003 sull'appartamento di via \_\_\_\_\_, a suo tempo intestato ai miei genitori RI 1 e \_\_\_\_\_, sino all'estinzione del mutuo stesso ". Inoltre, egli ha confermato quanto già scritto nel predetto promemoria, ovvero di avere pagato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2017 sul residuo mutuo ipotecario gli ammontari di € 13'000,79 per gli interessi e di € 61'999,21 per gli ammortamenti, per un totale di € 75'000.-. La seconda e la terza dichiarazione, raccolte in un'unica dichiarazione giurata del 9 aprile 2025 (doc. B1), sono state rese da due amici di lunga data e quasi coetanei del figlio del ricorrente, domiciliati in Italia, i quali si sono così espressi: " (...) Quali suoi amici lo abbiamo accompagnato più volte presso la Banca \_\_\_\_\_, dove versava personalmente le rate semestrali del mutuo ipotecario gravante sull'appartamento di via \_\_\_\_\_, di proprietà dei suoi genitori. Possiamo inoltre dichiarare che alla nostra presenza il nostro amico \_\_\_\_\_ ha sempre insistito che le ricevute di pagamento venissero intestate a lui in quanto effettuava personalmente i versamenti dovuti, ma i funzionari della Banca gli hanno sempre risposto che le ricevute bancarie, così come risultava dalle loro richieste di pagamento, andavano intestate unicamente al titolare del conto bancario ipotecario signor RI 1, padre di \_\_\_\_\_. (...).". In effetti, le certificazioni bancarie prodotte agli atti della Cassa per gli anni dal 2008 al 2017 (docc. 102-10/135 - 102-19/135) indicano unicamente, ogni anno, quanto è stato corrisposto per gli interessi passivi e per il rimborso del capitale come pure a quanto ammontava il debito residuo al 31 dicembre, oltre che " Il finanziamento risulta intestato a: RI 1, \_\_\_\_\_ ".

Non v'è dunque alcuna indicazione sull'identità del pagatore. Nemmeno gli estratti conto bancari possono essere di aiuto. Nell'estratto conto del 2008 vi sono diversi versamenti di alcune centinaia di euro con causale " VERS.CONTANTI/ASS. PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST. " e al 31 dicembre l'addebito di € 4'364,10 per il pagamento della rata n. 12 (doc. 102-122/135). Nell'ottobre 2009 il conto del ricorrente è stato accreditato di € 1'000.- (" VERSAMENTO CONTANTI/ASSEGNI S.SA ") e il 31 dicembre è stato addebitato di € 3'251,21 per il pagamento della rata n. 14 del mutuo ipotecario (doc. 102-115/135). Per l'anno 2010 sono stati addebitati dal conto dell'assicurato per la rata n. 16 del mutuo ipotecario € 3'220,43 (doc. 102-108/135). Il 22 v'è stato il versamento di € 1'100.- ( VERS.CONTANTI/ASS. PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST. ) e poi il 30 dicembre 2011 l'incasso della rata n. 18 di € 3'443,64 addebitata sul conto dell'assicurato (doc. 102-101/135). A inizio dicembre 2012 si rileva il versamento di € 400.- ( VERS. CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST. ) e poi il 31 il pagamento della rata n. 20 di € 3'329,31 per il mutuo, importo che è stato dedotto dal conto (doc. 102-93/135). Dall'estratto del 2013 (doc. 102-85/135) si constata il versamento di € 500.- il 10 dicembre ( VERS.CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ ASS.CIRC.PROPRIO IST. ) e il 31 dicembre il pagamento della rata n. 22 di € 3'308,44 del mutuo ipotecario. Nel 2014 risulta un versamento in contanti ( VERS.CONTANTI/ ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST. ) di € 3'500.- due giorni prima dell'addebito della rata n. 24 di € 3'396,17. L'estratto conto dell'anno 2015 indica al 31 dicembre il pagamento della rata n. 26 di € 3'471,03 del mutuo ipotecario, composto di € 3'386,28 di capitale e di € 84,74 di interessi. Qualche giorno prima v'era stato il versamento sul conto di € 1'000.- e di € 2'000.- e a metà mese di altri € 2'000.- (" VERS. CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC. PROPRIO IST. "). Per l'anno 2016 (doc. 102-58/135), il 30 dicembre è stata addebitata la rata n. 28 di € 3'570,01 del mutuo ipotecario, con la specifica che € 3'530.- erano la quota capitale e € 40,01 la quota interessi. A metà mese vi sono stati dei versamenti in contanti (" VERSAMENTO CONTANTI ") di € 2'000.- e di € 6'000.-. 2.8. Da quanto precede discende che in assenza di validi giustificativi bancari che comprovino che dal 2007 al 2017 \_\_\_\_\_ ha effettuato il pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso dai genitori nel 2000 per far fronte all'acquisto dell'immobile di \_\_\_\_\_, non è possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che tali versamenti siano avvenuti con i soldi provenienti dal patrimonio del figlio. Questi, infatti, non è stato in grado di comprovare delle uscite equivalenti dai propri conti bancari. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato e dei due suoi amici non esplicano alcun effetto in assenza di pezze giustificative che le suffraghino e le rendano verosimili. Quand'anche si avallasse la tesi secondo cui il figlio del ricorrente si sarebbe assunto il debito dei genitori pagando in contanti le rate del mutuo ipotecario, non è però realistico che nell'arco di dieci anni non vi sia nemmeno un giustificativo bancario/postale a comprova del prelevamento, dai suoi conti bancari o postali, del corrispondente importo che poi avrebbe riversato sul conto bancario del padre, affinché quest'ultimo disponesse della liquidità necessaria per far fronte al pagamento semestrale delle rate mediante addebito diretto. Nemmeno sono stati apportati dei giustificativi comprovanti che la persona che ha effettuato i versamenti in contanti sul conto dell'insorgente sia stato suo figlio, indicazione, di chi effettua il versamento, che viene invece di principio iscritta sulle pezze giustificative rilasciate dagli istituti creditor. Inoltre, anche laddove i versamenti sono avvenuti con la causale " VERS.CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST. ", non è però stata

chiarita, sempre mediante dei documenti, la provenienza del denaro accreditato sul conto dell'assicurato. Di nessun aiuto è poi la documentazione dell'istituto bancario italiano che l'assicurato ha prodotto alla Cassa il 3 febbraio 2025 (doc. 172) in risposta alla sua richiesta del 17 gennaio 2025 (doc. 171-2/2) di voler indicare " la data di inizio del predetto mutuo l'avvenuto pagamento degli interessi e delle quote di capitale versate nel periodo intermedio nonché la data di conclusione del rapporto intercorso o l'ammontare del versamento effettuato per l'estinzione del predetto mutuo ipotecario. ". Questa lettera, direttamente indirizzata alla banca, fa seguito allo scritto dell'8 gennaio 2025 (doc. 171-1/2) della Cassa di compensazione di voler produrre " la prova o meno del pagamento degli interessi ipotecari ". Sennonché, il documento bancario del 26 giugno 2017 (doc. 172-2/7) attestante la situazione del finanziamento, stipulato il 7 dicembre 2000 ed erogato il 17 dicembre 2002, con rimborso in trenta rate semestrali con modalità di addebito su conto corrente interno, che a quel momento non aveva più rate residue da incassare, non dà in alcun modo soddisfazione alla richiesta della Cassa di comprovare l'origine dei pagamenti del mutuo ipotecario rispettivamente dei versamenti sul conto corrente dell'assicurato. Così neppure gli allegati "quietanza di pagamento" del 26 giugno 2017 (doc. 172-4/7) e "conteggio di estinzione anticipata totale" di pari data (doc. 172-5/7), che indicano soltanto trattarsi di un finanziamento di un mutuo ipotecario per 30 anni con intestatari il ricorrente e la moglie e con un residuo di capitale di zero euro, dato l'ultimo incasso di poco più di € 7'300.- per l'estinzione. In tali circostanze, non avendo l'insorgente apportato pezze giustificative valide a supporto delle sue affermazioni, di quelle del figlio e dei suoi amici, secondo cui era \_\_\_\_\_ a saldare le rate del mutuo dei genitori, si deve concludere che il ricorrente non è riuscito a comprovare, neppure interpellando la propria banca, che il figlio gli si è sostituito come debitore ipotecario. Di conseguenza, la convenzione del 30 novembre 2019 (doc. 156-2/4) sottoscritta fra l'assicurato e sua moglie in qualità di venditori con i loro due figli operanti come acquirenti, secondo cui il prezzo di compravendita di € 75'000.- che il figlio avrebbe dovuto pagare ai genitori per l'immobile in Italia veniva compensato con il credito che \_\_\_\_\_ vantava nei di loro confronti per essersi assunto per dieci anni il pagamento degli interessi ipotecari e degli ammortamenti relativi a questo immobile in luogo degli stipulanti del credito, dal profilo del diritto sulle prestazioni complementari non costituisce una controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC. Si deve pertanto ritenere che il fatto che l'assicurato non ha preteso dall'acquirente il versamento del prezzo di € 75'000.- per l'acquisto della metà del suo appartamento costituisce una rinuncia alla sostanza. 2.9. Medesima conclusione va tratta nei confronti degli altri € 75'000.- che l'assicurato avrebbe dovuto ottenere dalla figlia per la vendita dell'altra metà dell'abitazione familiare di \_\_\_\_\_. Nella summenzionata convenzione le parti hanno verbalizzato che " Per quanto concerne il prezzo di euro 75'000.00 dovuto dalla figlia \_\_\_\_\_, quest'ultima chiede ai genitori di volerci rinunciare non avendo purtroppo alcuna possibilità di versarlo. Considerata l'impossibilità di riceverlo i genitori RI 1 e \_\_\_\_\_ decidono di rinunciare nei confronti della figlia \_\_\_\_\_ al predetto loro credito di Sfr. 75'000.00 effettuando a favore di quest'ultima la donazione per lo stesso importo, donazione che con la firma sul presente atto viene accettata dalla figlia \_\_\_\_\_ con preventivo accordo del fratello \_\_\_\_\_. ". È quindi indubbio che si è trattato di una donazione senza controprestazione e che dunque la sostanza che l'avente diritto ha rinunciato a incassare deve essere computata come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (art. 11a cpv. 2 LPC). 2.10. Anche la vendita dell'abitazione in Albania, avvenuta il 9 maggio 2019 (doc. 102-5/135) per l'importo di € 40'000.-, segue la stessa sorte, visto che il prezzo di

compravendita è stato accreditato dall'assicurato sul conto del figlio con la specifica causale, tradotta dall'albanese, di " assistenza finanziaria al figlio per l'acquisto di una casa in Italia " ( docc. 77-4/5 e 77-5/5), come peraltro è espressamente indicato a mano sul giustificativo bancario: " Soldi vendita donati al figlio ". Trattandosi dunque manifestamente di una donazione al figlio avvenuta senza alcuna controprestazione adeguata, anche questo importo deve essere computato nei redditi del ricorrente a titolo di rinuncia alla sostanza ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC. 2.11. Stando così le cose, è corretto che la Cassa cantonale di compensazione ha computato nei redditi del ricorrente l'intera sostanza estera a cui egli ha rinunciato nel 2019, tenendo conto dell'ammortamento annuo secondo l'art. 17e OPC-AVS/AI. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGa). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.